

STATUTO

MAREA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRICASE LE VIA OLIMPIA MONETA
3

Numero REA: LE - 347401

Codice fiscale: 05173050757

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-08-2021 - Statuto completo	2
--	---

**ALLEGATO "A" ALL'ATTO IN DATA 03 AGOSTO 2021
REPERTORIO NN. 1917/1513**

STATUTO

**della Società Cooperativa sociale denominata
"MAREA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"
con sede in Tricase (LE)**

*** * * * ***

Art. 1 - Costituzione e norme applicabili

E' costituita una Società Cooperativa Sociale denominata

"MAREA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Ai sensi del 2° comma dell'art.2522 c.c., la cooperativa adotta le norme della società a responsabilità limitata, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione.

Art. 2 - Sede

La Società ha sede nel **Comune di Tricase (LE)** all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 - ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo amministrativo è abilitato a trasferire la sede sociale in qualsiasi altro indirizzo del Comune innanzi indicato ed ha altresì facoltà di istituire, trasferire e sopprimere, in Italia e all'estero, agenzie, rappresentanze, filiali, uffici, unità locali comunque denominate, che non siano sedi secondarie.

Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, la sede sociale può essere trasferita in Comune diverso da quello innanzi indicato, e possono altresì essere istituite, trasferite e sopprese sedi secondarie.

Art. 3 - Durata

La Cooperativa ha durata indeterminata.

La società si scioglie anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art.2484 Cod.civ., nonché per la perdita del capitale sociale.

Art. 4 - Scopo e Oggetto

La Cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza finalità speculative, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera "a" della legge 8 novembre 1991 n. 381. Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, della beneficenza, della istruzione e formazione, a favore di minori, adulti, anziani e persone in situazione di disagio e svantaggio in genere quali adolescenti, disabili, ammalati, stranieri, immigrati, persone vittime di violenza e di tratta, ex detenuti, persone che presentano forme di dipendenza e problemi correlati, invalidi, tossicodipendenti, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, rischio, emarginazione e disagio sociale.

La cooperativa si propone, nel contempo, di procurare ai propri soci continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali, attraverso l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore

rapporto mutualistico di lavoro, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri saranno previsti in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo, sarà approvato dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma - seconda parte - dell'art.2521 cod.civ. Fin d'ora si precisa comunque, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, che la società è, e sarà obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento.

La cooperativa, ferma restando la propria natura di cooperativa a mutualità prevalente, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci, alle condizioni che verranno stabilite dall'organo amministrativo, valutate le esigenze dell'impresa cooperativa.

In particolare la cooperativa, con riferimento e in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci operatori, ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- interventi rivolti alla prima infanzia, minori, giovani, adulti, anziani, immigrati, disabili, soggetti affetti da disagio psicofisico, soggetti in fase di reinserimento post-penitenziario o sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria o a pene alternative, soggetti deboli o in difficoltà esposti al rischio di emarginazione e di devianza, famiglie in situazione di disagio socio-relazionale e relativi ai settori: socio-assistenziale, socio-sanitario, socio-educativo, sanitario, infermieristico, riabilitativo, sociale, culturale, formativo, educativo, didattico, di supporto scolastico, ricreativo, sportivo e del tempo libero. In particolare:

- l'organizzazione e la gestione di strutture residenziali e semiresidenziali, di servizi domiciliari o presso altri Enti pubblici o privati che perseguono le medesime finalità, oltretutto a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: case di cura, case protette, cliniche, ambulatori e poliambulatori medico-diagnostici, centri riabilitativi e simili.

- il servizio di refezione, compresa la preparazione di pasti;

- il servizio di trasporto anche per disabili, in favore dei soggetti assistiti;

- la progettazione, organizzazione e gestione di Centri Didattici e Professionali, di Laboratori di arti e mestieri, di Corsi di Formazione Professionale, di Aggiornamento, Stage e Tirocini, Seminari, Conferenze, Convegni e Congressi, nei settori sopra indicati, organizzati per conto dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni, di enti pubblici e privati o per conto della Cooperativa stessa sia in Italia che all'estero;

- la produzione e la pubblicazione di materiale formativo ed informativo nel settore multimediale, editoriale, cinematografico e teatrale e in tutte le attività ad esse collegate, in favore dei soggetti assistiti;

- l'organizzazione, la promozione e la gestione di progetti per lo scambio culturale che promuovano i valori della responsabilità sociale, dell'amicizia, della pace e della solidarietà tra i popoli;

- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di strutture ed attività finalizzate alla tutela ed alla valorizzazione del territorio, del patrimonio culturale, dell'ambiente, promuovendo, in particolare, attività di educazione ambientale;

- la consulenza, l'assistenza, la prestazione di servizi, lo svolgimento di analisi, studi e ricerche, dirette alle imprese o a favore delle stesse, ad enti no profit, enti del terzo settore, in materia di marketing, ricerche di mercato, ricerca, raccolta ed elaborazione di dati statistici e non, elaborazione di

progetti di sostenibilità ed intercettazione dei fondi destinati al sostegno delle famiglie che usufruiscono di servizi sociosanitari, educativi e di inclusione sociale in genere (a titolo di esempio non esaustivo: voucher conciliazione).

Per il perseguimento dei propri scopi sociali, la cooperativa potrà, in via meramente strumentale ed accessoria:

- svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o strumentale al suo conseguimento, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali;

- assumere interessenze e partecipazioni in società anche diverse dalle cooperative o in imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio;

- rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

La società, inoltre, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché programmare piani pluriennali finalizzati allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, nel rispetto dei limiti di legge, emettere strumenti finanziari, purché privi di diritti amministrativi e purché offerti in sottoscrizione a investitori qualificati, nonché assumere partecipazioni in altre imprese la cui attività sia connessa o strumentale rispetto alla propria, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La società può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art.2545 septies cod. civ.

Art. 5 - Soci

Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore al minimo di tre; se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

In particolare, possono essere soci della cooperativa solo persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- soci cooperatori in prova.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Art. 6 - Soci lavoratori

I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma

associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'Organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 7 - Soci volontari

Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Art. 8 - Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, denominata dei "soci cooperatori in prova", i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e non può in ogni caso superare i 5 (cinque) anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Il socio appartenente alla speciale categoria, può essere escluso dalla Cooperativa per le cause individuate dal presente statuto ed altresì per evidente inidoneità manifestatasi durante il periodo di inserimento.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 9 - Procedura di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'Organo amministrativo su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dall'Organo amministrativo, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni all'interessato.

In questo caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 10 - Quote

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore ad Euro 50 (cinquanta/00).

Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere un numero di quote del valore nominale complessivo superiore a Euro 100.000 (centomila/00).

Il limite di cui al comma precedente non si applica nel caso di conferimento di beni in natura o di crediti, e nei casi previsti dagli articoli 2545 quinquies e 2545 sexies.

Art. 11 - Cessione delle quote

La quota dei soci non può essere ceduta con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dall'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 12 - Vincoli sulle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 13 - Recesso

Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto sociale;
- ai soci che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nello statuto;
- ai soci che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto

riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società, con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 14 - Esclusione del socio

L'esclusione del socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- per mancato pagamento delle quote, secondo quanto indicato all'articolo 2531 cod.civ.;
- nei casi previsti dall'articolo 2286 cod.civ.;
- nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma, cod.civ.

L'esclusione deve essere deliberata dall'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 15 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni del successivo articolo 16.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo, che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.9. In mancanza, si provvede alla liquidazione ai sensi del successivo art.16.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio consenso con le modalità di cui al precedente art.9. In caso di diniego del consenso e in mancanza di subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art.16.

Art. 16 - Liquidazione della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 17 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 18 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori;
 - b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
 - c) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente art. 9;
 - d) da ogni altro fondo o riserva costituita e/o prevista dalla legge.
- Le riserve e i fondi di cui innanzi sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Art. 19 - Capitale sociale

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale innanzi precisato.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

La società, tuttavia, può deliberare aumenti di capitale con modifica dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti del codice civile; in questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione potrà essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata dell'Organo amministrativo.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 cod.civ.

Art. 20 - Riserva legale, statutarie e volontarie

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 21 - Divieti

E' fatto divieto alla cooperativa:

-) di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
-) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
-) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Art. 22 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa potrà essere

convocata entro centottanta giorni qualora, a giudizio dell'Organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 21, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del precedente art. 20.

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine, l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante integrazioni dei compensi o mediante aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

Art. 23 - Finanziamenti dei soci

Qualora le esigenze finanziarie della società lo richiedano, la stessa ha facoltà di raccogliere presso i propri soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, sotto forma di finanziamenti comunque infruttiferi, in deroga alla presunzione di cui all'art.1282 c.c., salvo diversa decisione adottata dai soci all'atto della richiesta del finanziamento.

Art. 24 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 cod.civ., dell'organo di controllo o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o nello Statuto, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Tutte le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Non possono esercitare il proprio diritto di voto i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Art. 25 - Diritto di voto

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle quote possedute.

Art. 26 - Delibere assembleari

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.

L'Assemblea della Società è convocata dall'Organo Amministrativo, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, con avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'avviso può essere spedito, all'indirizzo o ai numeri indicati nel libro soci, a mezzo lettera, anche a mano e non raccomandata, telegramma, fax, telex o posta elettronica e con modalità idonee ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e a comprovare l'avvenuta ricezione dell'avviso nel termine di cui al comma precedente.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Se gli amministratori e i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea è presieduta dal Presidente - o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente - del Consiglio di amministrazione; in caso di assenza o impedimento di costoro, o in caso di inapplicabilità dei criteri di cui innanzi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il Presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video

collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario.

In tutti i luoghi audio o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori, né ai sindaci (o al revisore).

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulle modifiche dello Statuto sociale, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Il voto deve essere comunque palese e deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e del segretario nominati dall'assemblea. Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dello statuto il verbale deve essere redatto da un Notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 27 - Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri secondo quanto deciso dai soci in sede di nomina.

Per "Organo amministrativo" si intende il "Consiglio di amministrazione"; per "amministratori" si intende i "componenti del Consiglio di amministrazione".

La prima volta in sede di costituzione della Società, e successivamente, alla scadenza del mandato o quando necessario, i soci mediante decisione assembleare nominano i membri del Consiglio di Amministrazione, conferendo altresì, le cariche di Presidente e Vice Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione provvedono tra loro alla nomina del Presidente e di uno o più Vice Presidenti, se non nominati dall'Assemblea.

L'Organo amministrativo resta in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili. Possono essere nominati amministratori anche soggetti non soci, tuttavia la maggioranza dei componenti del Consiglio di

Amministrazione deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 cod.civ.

I membri del consiglio di Amministrazione sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 codice civile.

Art. 28 - Decisioni del Consiglio di amministrazione

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con deliberazione collegiale.

Il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove purché in Italia, tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente, o da chi ne faccia le veci, con comunicazione a mezzo lettera, anche a mano e non raccomandata, telegramma, fax, telex o posta elettronica, spedita almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione oppure, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima, nel domicilio di ogni consigliere. L'avviso deve essere in ogni caso spedito con modalità idonee ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e a comprovarne l'avvenuta ricezione nel termine innanzi indicato.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il soggetto verbalizzante della riunione;
- che sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

In tutti i luoghi audio o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di parità, la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro degli amministratori.

Art. 29 - Poteri dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi ed estesi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, nulla escluso ed eccettuato, al fine di porre in essere tutti gli atti necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che per legge o Statuto siano riservati al deliberato delle Assemblee.

L'organo amministrativo può nominare procuratori "ad negotia" e mandatari in

genere, per determinati atti o categorie di atti. L'organo amministrativo può altresì nominare Segretari, Direttori o Responsabili tecnici, sia interni che esterni, determinandone le funzioni e la retribuzione. Il Segretario e il Direttore, se nominati, partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione con voto consultivo. Il Segretario, se nominato, assume altresì le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione.

Sono in ogni caso di competenza dell'Organo Amministrativo, che è tenuto all'osservanza del metodo collegiale:

-) la redazione del progetto di bilancio;
-) la redazione dei progetti di fusione e scissione.

Art. 30 - Rappresentanza

La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed anche in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente stesso.

La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed anche in giudizio spettano, altresì, qualora nominati, ai Direttori, ai procuratori e ai mandatari ad negotia, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 31 - Compensi degli amministratori

L'Assemblea dei soci può determinare un compenso annuale in favore dell'Organo amministrativo.

Art. 32 - Controllo dei soci ed azione di responsabilità

Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art.2476 c.c., ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di propria fiducia. Ciascun socio potrà promuovere azione di responsabilità contro gli amministratori; tale azione non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.

Art. 33 - Controllo legale dei conti

La società può nominare un organo di controllo o un revisore.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dall'art.2477 cod. civ.

L'assemblea, in sede di nomina, può stabilire che l'organo di controllo sia pluripersonale; in tal caso, si applicano le disposizioni sulla composizione ed il funzionamento del collegio sindacale previste per le società per azioni.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo, la società nomini un soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, questi deve essere iscritto nell'apposito registro. Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art.2429 comma 3, cod. civ.

Ove nominato, l'organo di controllo o il revisore ha le competenze e i poteri per tale organo previsti in materia di società per azioni ed esercita la revisione legale dei conti.

Art. 34 - Scioglimento e liquidazione

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

In caso di scioglimento, da qualsiasi causa determinato, l'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per la modifica dello statuto, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri.

L'intero patrimonio sociale, dedotto solo il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 35 - Regolamenti interni

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente alla approvazione dei soci.

Art. 36 - Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche previste dall'art.2514 cod.civ. per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente Statuto agli articoli 18 (divieto di ripartizione di riserve e fondi), 20 (destinazione degli utili), 21 (divieti di distribuzione e remunerazione), 22 (approvazione del bilancio e destinazione dell'utile) e 34 (devoluzione del patrimonio residuo), qualora la Cooperativa intenda conseguire e mantenere tale qualificazione e i conseguenti benefici fiscali, sono inderogabili e devono in fatto essere osservate.

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

F.to Daniela RUBERTO

F.to Marco MARRA

F.to Lucia MARRA

F.to Roberta PICCINNI (impronta del sigillo)